

Massima numero 242 del 2 Febbraio 2022

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da N.T. Costruzioni S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione di lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta Complesso sportivo "A. Collana", via Rossini, Napoli - Importo a base di gara: Euro 2.015.903,71 - S.A.: Giunta Regionale Campania – UOD Centrale Acquisti.
PREC 2/2022/L**

Riferimenti normativi: Art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Offerta economica, immodificabilità, errore materiale.

Offerta economica - Correzione errore materiale da parte della stazione appaltante – Condizioni.

Fermo restando il principio di immodificabilità dell'offerta, l'errore materiale nella compilazione dell'offerta economica può essere rettificato dalla stazione appaltante soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso risulti riconoscibile e rilevabile *ictu oculi*, senza necessità di particolari approfondimenti o chiarimenti da parte dell'operatore economico. Deve inoltre risultare palese l'effettiva volontà negoziale che lo stesso concorrente abbia inteso manifestare, senza particolari attività di verifica o di interpretazione circa il contenuto dell'offerta formulata. Nel caso in cui l'offerta economica presentata da un operatore, secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritta dal legale rappresentante della Società, reca in modo inequivocabile la percentuale di ribasso offerta, è legittimo l'operato della stazione appaltante che ha proceduto d'ufficio alla correzione del mero errore di trascrizione della percentuale di ribasso nel campo della schermata del portale della busta economica.